

REGOLAMENTO (CEE) N. 904/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1990

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (3), in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 ha istituito fra l'altro e, nel limite di un contingente, un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine nel limite di un contingente; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione del contingente considerato; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (5);

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni attinenti ai richiedenti; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno nonché la durata del periodo di validità dei titoli;

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(2) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità, nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90, dei prodotti di cui al codice NC 1601 00, sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.

I titoli di cui al precedente paragrafo sono rilasciati in base alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite del contingente fissato dal regolamento (CEE) n. 715/90.

Articolo 2

1. Il volume del contingente è scaglionato nel corso dell'anno come segue:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

2. Tuttavia, per il 1990, il volume del contingente sarà scaglionato come segue:

- 50 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

1. Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 715/90:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda può dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore delle carni suine;

b) la domanda di titolo può riguardare solo il contingente di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90. Essa può riguardare più prodotti del codice NC 1601 00, provenienti da un solo Stato dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori